



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

SERVIZIO I

COLLEZIONI MUSEALI

Al Direttori dei musei dotati di autonomia
speciale

Direttori delle Soprintendenze speciali

Direttori dei Poli museali regionali

CIRCOLARE N. 3/2016

MIBACT-DG-MU
SEG_DIR_GEN
0000421 18/01/2016
CI. 04.01.07/24

OGGETTO: D.M. 23 settembre 2015 – Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali
– Entrata in vigore e conseguenze sulla redazione dei bilanci preventivi.

Si rende noto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore l'unito d.m. 23 settembre recante "*Istituzione del fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali*", registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2015 con il n. 33046 ed inoltrato dalla Direzione generale Bilancio il 16 dicembre 2015.

Si raccomanda agli Istituti in indirizzo di prestare particolare attenzione al contenuto del predetto decreto ministeriale le cui disposizioni hanno incidenza anche in sede di previsioni di bilancio del corrente anno.

Il Direttore Generale
Arch. Ugo Soragni





MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE
COPIA COMPOSTA DA NUMERO
FOGLI NUMERATI PROGRESSIVAMENTE
DA N° _____ È CONFORME
ALL'ORIGINALE

Istituzione del
“Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statale”

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 3, del decreto legge 8 luglio 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*”;

VISTO l'articolo 20, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, che assegna al Direttore generale Musei il compito di proporre al Direttore generale Bilancio “*gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali*”;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;

VISTO il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante “*Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria nazionale delle Marche, alla Galleria nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle pietre dure*”;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare il riequilibrio finanziario degli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, comma 2, lettere a), d), e) ed f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, i cui introiti, derivanti in particolare dalla vendita dei biglietti d'ingresso, dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali di cui all'articolo





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

110, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non consentono una copertura delle spese sufficiente a garantire il normale funzionamento dell'istituto

DECRETA:

Art. 1

Istituzione del

“Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statale”

1. È istituito il “Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura”, di seguito “Fondo”, finalizzato al riequilibrio finanziario e al potenziamento del sistema museale dello Stato. Il Fondo è costituito nell’ambito del capitolo 5650 del centro di responsabilità amministrativa 19 – Direzione generale Musei, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il 20% degli introiti complessivi annui, derivanti dai biglietti di ingresso ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (di seguito “Codice”), prodotti da tutti gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all’articolo 101, comma 2, lettere a), d), e) ed f), del medesimo Codice, è destinato al Fondo, secondo le modalità specificate dal successivo articolo 3 del presente decreto.
3. Il Fondo del presente articolo può essere altresì alimentato da riassegnazioni in bilancio derivanti da erogazioni liberali nelle diverse forme consentite dalla legge, nonché dalle riassegnazioni in bilancio effettuate in attuazione dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Art. 2

Beneficiari del Fondo

1. Possono beneficiare delle risorse del Fondo gli istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101, comma 2, lettere a), d), e) ed f), del Codice, ivi inclusi i musei e le soprintendenze dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 30 del d.P.C.M. n. 171 del 2014.

Art. 3

Alimentazione del Fondo

1. Tutti gli introiti, così come individuati dall’articolo 110 del Codice, prodotti dagli istituti e luoghi della cultura statali, fatta eccezione per i musei e le soprintendenze dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 30 del d.P.C.M. n.





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

171 del 2014, sono versati in conto entrata al capo XXIX, capitolo 2584, articolo 1 (biglietti d'ingresso) e articolo 3 (canoni d'uso e di riproduzione), per la successiva riassegnazione alla Direzione generale Musei, previa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Direzione generale Bilancio.

2. Entro cinque giorni dalla riassegnazione in bilancio delle risorse da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la Direzione generale Musei, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione generale Bilancio, valutate le eventuali proposte di rimodulazione presentate dai Poli museali regionali ai sensi del successivo articolo 5, accredita l'80% delle risorse di cui al comma 1 derivanti dai biglietti di ingresso e il 100% di quelle derivanti dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali ai medesimi Poli, cui afferiscono gli istituti e i luoghi che le hanno effettivamente prodotte, con l'eccezione degli istituti diretti da funzionari delegati, per i quali l'accreditamento è disposto direttamente sulla relativa contabilità; il restante 20% delle risorse derivanti dai biglietti di ingresso viene mantenuto nel Fondo.
3. Il 20% degli introiti, così come individuati dall'articolo 110 del Codice e fatta eccezione per gli introiti derivanti dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, prodotti dai musei e dalle soprintendenze dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30 del d.P.C.M. n. 171 del 2014 è versato, dai medesimi istituti, in conto entrata al capo XXIX, capitolo 2584, articolo 4 (citando in causale l'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34) per la successiva riassegnazione al Fondo, previa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Direzione generale Bilancio.

Art. 4

Criteri di ripartizione e procedure di assegnazione delle risorse

1. La Direzione generale Musei provvede ad assegnare le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto al fine di realizzare il riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali beneficiari del Fondo e tenuto conto dell'urgenza del fabbisogno delle sedi interessate, nonché di eventuali ulteriori criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro. Eventuali risorse residue sono assegnate dalla Direzione generale Musei valutate le motivate proposte presentate dai Poli museali regionali e in base a criteri di premialità definiti con apposito decreto del Ministro. In ogni caso, le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente ai beneficiari di cui all'articolo 2 e non possono essere impiegate per spese relative alle strutture amministrative della Direzione generale Musei o dei Poli museali regionali.





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

2. All'esito della ripartizione delle risorse secondo i criteri e le modalità di cui al precedente comma, la Direzione generale Musei provvede ad effettuare gli accreditamenti secondo la seguente procedura:
 - a) le risorse destinate agli istituti e luoghi della cultura beneficiari afferenti ai Poli museali regionali sono assegnate a questi ultimi, con l'eccezione degli istituti diretti da funzionari delegati, per i quali l'accreditamento è effettuato direttamente sulla relativa contabilità;
 - b) le risorse destinate ai musei e alle soprintendenze dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30 del d.P.C.M. n. 171 del 2014 sono assegnate direttamente sui rispettivi conti di tesoreria.

Art. 5

Procedure di riassegnazione delle risorse che non confluiscono al Fondo

1. Con riferimento alla riassegnazione degli introiti prodotti dagli istituti e luoghi della cultura afferenti ai Poli museali regionali, la Direzione generale Musei, prima di procedere agli accreditamenti, entro 5 giorni dalla ricezione da parte della Direzione generale Bilancio del prospetto riepilogativo degli introiti prodotti dagli istituti e delle risorse del Fondo, comunica a ciascun Polo museale il quadro delle somme destinate agli istituti di rispettiva competenza in relazione agli introiti di cui all'articolo 110 del Codice, prodotti da ciascuno.
2. Entro i successivi 10 giorni, i Direttori dei Poli museali regionali possono presentare alla Direzione generale Musei motivate proposte di rimodulazione finalizzate ad una parziale modifica della ripartizione delle risorse nell'ambito degli istituti di competenza, ivi compresi quelli diretti da funzionari delegati. Conseguentemente, la Direzione generale Musei, effettuate le valutazioni di competenza ed eventuali modifiche al piano di ripartizione, procede agli accreditamenti entro cinque giorni dalla riassegnazione in bilancio delle risorse da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 23 SET. 2015


IL MINISTRO

